



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2021

in vigore dal 01/01/2021

Articoli

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	4
Commercio su aree pubbliche.....	4
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 9	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11	7
Determinazione del canone.....	7
Articolo 12	7
Mercati tradizionali, mercati periodici tematici e posteggi isolati fuori mercato	7
Articolo 13	8
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	8
Articolo 14	8
Occupazione per commercio itinerante.....	8
Articolo 15	8
Spuntisti - definizione e modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 16	9
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	9
Articolo 17	10
Accertamenti - Recupero canone	10
Articolo 18	11

Sanzioni e indennità.....	11
Articolo 19	11
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	11
Articolo 20	12
Sospensione dell'attività' di vendita in caso di morosità.....	12
Articolo 21	13
Autotutela.....	13
Articolo 22	13
Riscossione coattiva.....	13
Articolo 23	13
Disposizioni transitorie e finali	13
Allegato A	14
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	14
Vedere planimetria allegata al Regolamento	14
Allegato B	15
DETERMINAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	15
Allegato C	16
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	16
Allegato D.....	17
DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021.....	17

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Ribera.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, così come specificato dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente, con validità, di norma, di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, nazionali e regionali.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è

determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1a categoria;
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1a categoria;

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" al presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, sulla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1a categoria;
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1a categoria;

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" al presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte sottostante occupata al suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Mercati tradizionali, mercati periodici tematici e posteggi isolati fuori mercato

1. In applicazione delle norme di programmazione, ai principi e criteri fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, vengono definite le seguenti competenze:
 - 🕒 **Consiglio Comunale:** al Consiglio Comunale compete:
 - a) a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
 - b) b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
 - 🕒 **Giunta Comunale:** alla Giunta Comunale compete:
 - a) Le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali;
 - b) l'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali;
 - c) lo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica;
 - 🕒 **Sindaco:** al Sindaco compete:
 - a) l'adozione delle ordinanze d'urgenza, qualora sia necessario procedere allo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica, per motivi di igiene, sanità o sicurezza pubblica;
 - 🕒 **Dirigente del Settore/Responsabile del Servizio** compete:
 - a) Il rilascio delle autorizzazioni o altri titoli autorizzatori equipollenti per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio od itinerante;
 - b) Il rilascio delle concessioni di posteggio;
 - c) Il rilascio delle concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati.
2. Ai suddetti organi spettano altresì le funzioni specificamente loro attribuite dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari; è comunque consentito il permanere per il tempo strettamente necessario a servire la clientela, con divieto di ingiustificato stazionamento superiore a quanto sopra specificato in assenza di richieste da parte dell'utenza;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Spuntisti - definizione e modalità di applicazione del canone

1. Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale, visura camerale, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea.

Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

2. il sorteggio degli spuntisti e la registrazione delle presenze sono effettuate dall'Ufficio Preposto.

3. Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare il canone di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera. In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di stallo nelle successive giornate di mercato. Per quanto non specificamente trattato, si rimanda ai contenuti del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica.

Articolo 16

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31/01 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione

decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui ai successivi art. 18 e 19, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i Responsabili dei Servizi competenti nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 19

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo

cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

Articolo 20

Sospensione dell'attività' di vendita in caso di morosità

1. L'attività di vendita sull'area mercatale è sospesa, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni ed esclusivamente per i debiti contratti nell'anno in corso, per un massimo di venti giorni in caso di mancato pagamento di eventuali quote di partecipazione e/o rimborsi. Nel caso di mercati con cadenza settimanale, i venti giorni sono da intendere come tre giornate di mercato.

2. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi per debiti contratti nei confronti dell'Amministrazione in riferimento alla propria attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione della stessa per 60 giorni.

3. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute, relative ai precedenti anni, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ribera o dalla società incaricata della riscossione dei tributi comunali e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro le scadenze previste dal piano di rateizzazione. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del debitore, sulla base delle modalità indicate all'art. 16 del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.

4. Nel caso in cui il debitore non assolva il pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della stessa e la decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione del canone unico patrimoniale, della Tassa Rifiuti, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune.

Articolo 21

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario che ha emesso l'atto può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario.

Articolo 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/1973 così come disposto dal comma 792 della Legge n. 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone per i mercati, di cui all'art. 16 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:
 - a. rata unica: entro il 31/05/2021;
 - b. versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 250,00: 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Cod. Strada	Specie	Descrizione	Comune	Categoria 1 - 2 - 3	NOTE
130	PIAZZA	BARONE	RIBERA (92016) - AG	1	
160	VIA	BELMONTE	RIBERA (92016) - AG	1	
163	VIA	BERLINGUER	RIBERA (92016) - AG	1	
6000	BORGO	BONSIGNORE	RIBERA (92016) - AG	1	
6001	PIAZZA	BONSIGNORE	RIBERA (92016) - AG	1	
225	VIA	BRODOLINI	RIBERA (92016) - AG	1	
300	VIA	CAMPO SPORTIVO	RIBERA (92016) - AG	1	
2280	PIAZZA	CAMPO SPORTIVO	RIBERA (92016) - AG	1	
322	VIA	CANOVA	RIBERA (92016) - AG	1	
375	PIAZZA	CASTELLO	RIBERA 892016) - AG	1	
470	VIA	CHIARENZA	RIBERA (92016) - AG	1	
455	VIA	CIRCONVALLAZIONE	RIBERA (92016) - AG	1	
590	VIA	DUOMO	RIBERA (92016) - AG	1	
660	VIA	FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	1	FINO ALLA VIA VERGA
663	CORTILE	FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	1	
520	CORSO	FRANCESCO CRISPI	RIBERA (92016) - AG	1	FINO ALLA VIA ROMA
7060	LUNGOMARE	GAGARIN	RIBERA (92016) - AG	1	
10540	VIALE	GARIBALDI	RIBERA (92016) - AG	1	
675	CORTILE	GENOVA	RIBERA (92016) - AG	1	
880	VIA	GRAMSCI	RIBERA (92016) - AG	1	DA CORSO F. CRISPI A VIA TRIONFO
1090	VIA	GUGLIELMO MARCONI	RIBERA (92016) - AG	1	
1095	CORTILE	GUGLIELMO MARCONI	RIBERA (92016) - AG	1	
920	VIA	IMBORNONE	RIBERA (92016) - AG	1	
10473	CORTILE	MARGHERITA /A	RIBERA (92016) - AG	1	
1110	PIAZZA	MATTEOTTI	RIBERA (92016) - AG	1	IN OCCASIONE DEL MERCATO SETT.
1350	VIA	PARLAPIANO	RIBERA (92016) - AG	1	
1080	CORSO	REGINA MARGHERITA	RIBERA (92016) - AG	1	FINO ALLA VIA ROMA
1084	CORTILE	REGINA MARGHERITA	RIBERA (92016) - AG	1	
1630	VIA	ROMA	RIBERA (92016) - AG	1	
1690	VIA	RUGGERO NORMANNO	RIBERA (92016) - AG	1	
1800	VIA	SCUOLE	RIBERA (92016) - AG	1	
1825	VIA	SMERALDO	RIBERA (92016) - AG	1	
1970	CORSO	UMBERTO PRIMO	RIBERA (92016) - AG	1	
2020	VIA	VERGA	RIBERA (92016) - AG	1	
2065	PIAZZA	ZAMENHOF	RIBERA (92016) - AG	1	
7010	VIA	A. DA MESSINA	RIBERA (92016) - AG	2	
2115	VIA	ATENE	RIBERA (92016) - AG	2	

2260	VIALE	BELGRADO	RIBERA (92016) - AG	2	
12973	VIALE	BELGRADO	RIBERA (92016) - AG	2	
2550	VIA	BORSELLINO SINDAC	RIBERA (92016) - AG	2	
7020	VIA	BOTTICELLI	RIBERA (92016) - AG	2	
2140	VIA	BUDAPEST	RIBERA (92016) - AG	2	
250	VIA	BUONI AMICI	RIBERA (92016) - AG	2	
7310	VIA	CA' DA MOSTO	RIBERA (92016) - AG	2	
7320	VIA	CABOTO	RIBERA (92016) - AG	2	
7030	VIA	CARAVAGGIO	RIBERA (92016) - AG	2	
370	VIA	CASTELLI	RIBERA (92016) - AG	2	
405	VIA	CELLINI	RIBERA (92016) - AG	2	
7205	VIA	CIMABUE	RIBERA (92016) - AG	2	
7310	VIA	CORTES	RIBERA (92016) - AG	2	
8018	CONTRADA	CORVO	RIBERA (92016) - AG	2	
7350	LUNGOMARE	CRISTOFORO COLOMBO	RIBERA (92016) - AG	2	
7360	VIA	DA NOLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7370	VIA	DEGLI IRIS	RIBERA (92016) - AG	2	
7380	VIA	DEGLI OLEANDRI	RIBERA (92016) - AG	2	
7390	VIA	DEI CICLAMINI	RIBERA (92016) - AG	2	
7400	VIA	DEI GELSOMINI	RIBERA (92016) - AG	2	
7410	VIA	DEI GERANI	RIBERA (92016) - AG	2	
7420	VIA	DEI GIGLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7430	VIA	DEI GIRASOLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7440	VIA	DEI GLADIOLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7450	VIA	DEI LILIUM	RIBERA (92016) - AG	2	
7460	VIA	DEI LILLA'	RIBERA (92016) - AG	2	
7470	VIA	DEI MUGHETTI	RIBERA (92016) - AG	2	
7480	VIA	DEI TULIPANI	RIBERA (92016) - AG	2	
7130	VIA	DEL PERUGINO	RIBERA (92016) - AG	2	
7490	VIA	DELLE ACACIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7500	VIA	DELLE AZALEE	RIBERA (92016) - AG	2	
7510	VIA	DELLE BEGONIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7520	VIA	DELLE CAMELIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7530	VIA	DELLE CAMPANULE	RIBERA (92016) - AG	2	
7540	VIA	DELLE DALIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7550	VIA	DELLE FRESIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7560	VIA	DELLE MAGNOLIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7570	VIA	DELLE MARGHERITE	RIBERA (92016) - AG	2	
7580	VIA	DELLE MIMOSE	RIBERA (92016) - AG	2	
7590	VIA	DELLE NINFEE	RIBERA (92016) - AG	2	

7600	VIA	DELLE ORCHIDEE	RIBERA (92016) - AG	2	
7610	VIA	DELLE ORTENSIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7615	VIA	DELLE PALME	RIBERA (92016) - AG	2	
7620	VIA	DELLE PEONIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7670	VIA	DELLE PRIMULE	RIBERA (92016) - AG	2	
7630	VIA	DELLE TUBEROSE	RIBERA (92016) - AG	2	
7640	VIA	DELLE VERBENE	RIBERA (92016) - AG	2	
7650	VIA	DELLE VIOLETTE	RIBERA (92016) - AG	2	
7660	VIA	DIAZ	RIBERA (92016) - AG	2	
7050	VIA	DOMENICHINO	RIBERA (92016) - AG	2	
580	VIA	DONIZZETTI	RIBERA (92016) - AG	2	
2270	VIA	DONNA GIROLAMA	RIBERA (92016) - AG	2	
582	VIA	DUBLINO	RIBERA (92016) - AG	2	
2500	VIA	E. CUFALO SINDACO	RIBERA (92016) - AG	2	
2540	VIA	EULERO	RIBERA (92016) - AG	2	
725	VIA	FRANCOFORTE	RIBERA (92016) - AG	2	
7070	VIA	GHIRLANDAIO	RIBERA (92016) - AG	2	
7080	VIA	GIOTTO	RIBERA (92016) - AG	2	
2510	VIA	I. MASCARELLA SIND.	RIBERA (92016) - AG	2	
2265	VIALE	ITALIA	RIBERA (92016) - AG	2	
7090	VIA	LEONARDO DA VINCI	RIBERA (92016) - AG	2	
2175	VIA	LISBONA	RIBERA (92016) - AG	2	
1024	VIA	LONDRA	RIBERA (92016) - AG	2	
7110	VIA	M. BUONARROTI	RIBERA (92016) - AG	2	
7700	VIA	MAGELLANO	RIBERA (92016) - AG	2	
7760	VIA	MARCO POLO	RIBERA (92016) - AG	2	
7100	VIA	MASACCIO	RIBERA (92016) - AG	2	
7710	VIA	MIRAMARE	RIBERA (92016) - AG	2	
2560	VIA	MONS. N. LICATA	RIBERA (92016) - AG	2	
2215	VIA	MOSCA	RIBERA (92016) - AG	2	
1195	VIA	MUSSO	RIBERA (92016) - AG	2	
2530	VIA	N. INGLESE SINDACO	RIBERA (92016) - AG	2	
1235	VIA	NENNI	RIBERA (92016) - AG	2	
7120	VIA	NOVELLI	RIBERA (92016) - AG	2	
2520	VIA	ON. GAETANO DI LEO	RIBERA (92016) - AG	2	
7720	RES.	PARCO DEGLI ARANCI	RIBERA (92016) - AG	2	
7725	RES.	PARCO DEGLI ARANCI 2	RIBERA (92016) - AG	2	
2220	VIA	PARIGI	RIBERA (92016) - AG	2	
1360	VIA	PASCIUTA	RIBERA (92016) - AG	2	
10543	CONTRADA	PIANO SPITO	RIBERA (92016) - AG	2	

7140	VIA	PINTURICCHIO	RIBERA (92016) - AG	2	
7730	VIA	PIZZARRO	RIBERA (92016) - AG	2	
1515	VIA	PRAGA	RIBERA (92016) - AG	2	
1575	VIA	QUASIMODO	RIBERA (92016) - AG	2	
2110	PIAZZA	QUASIMODO	RIBERA (92016) - AG	2	
7150	VIA	RAFFAELLO SANZIO	RIBERA (92016) - AG	2	
1615	VIA	REGIONE SICILIANA	RIBERA (92016) - AG	2	
7160	VIA	SASSOFERRATO	RIBERA (92016) - AG	2	
8010	CONTRADA	SCIRINDA	RIBERA (92016) - AG	2	
7000	LOCALITA'	SECCAGRANDE	RIBERA (92016) - AG	2	
1826	VIA	SOFIA	RIBERA (92016) - AG	2	
7770	VIA	SPINOLA	RIBERA (92016) - AG	2	
8015	CONTRADA	STAMPACI	RIBERA (92016) - AG	2	
2240	VIA	STOCCOLMA	RIBERA (92016) - AG	2	
7170	VIA	TIEPOLO	RIBERA (92016) - AG	2	
2245	VIA	TIRANA	RIBERA (92016) - AG	2	
7180	VIA	TIZIANO	RIBERA (92016) - AG	2	
7771	VIA	TOLOMEO	RIBERA (92016) - AG	2	
7740	VIA	USODIMARE	RIBERA (92016) - AG	2	
1987	VIALE	VARSAVIA	RIBERA (92016) - AG	2	
7190	VIA	VERONESE	RIBERA (92016) - AG	2	
7750	VIA	VERRAZZANO	RIBERA (92016) - AG	2	
7200	VIA	VERROCCHIO	RIBERA (92016) - AG	2	
2037	VIA	VIENNA	RIBERA (92016) - AG	2	
7772	VIA	VIVALDI	RIBERA (92016) - AG	2	
1812	VIA	11 SETTEBRE 2011	RIBERA (92016) - AG	3	
10	VIA	ABBRUZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
10538	CONTRADA	ACQUA DEI MALATI	RIBERA (92016) - AG	3	
30	VIA	AGLIATA	RIBERA (92016) - AG	3	
20	VIA	AGRIGENTO	RIBERA (92016) - AG	3	
40	VICOLO	ALBERGO	RIBERA (92016) - AG	3	
562	VIA	ALCIDE DE GASPERI	RIBERA (92016) - AG	3	
16097	VIA	ALDO MORO	RIBERA (92016) - AG	3	
25	VIA	ALFIERI	RIBERA (92016) - AG	3	
26	VIA	ALLENDE	RIBERA (92016) - AG	3	
50	VIA	ALLORO	RIBERA (92016) - AG	3	
52	CORTILE	ALLORO	RIBERA (92016) - AG	3	
57	VIA	AMALFI	RIBERA (92016) - AG	3	
60	VIA	AMARI	RIBERA (92016) - AG	3	
16096	VIA	AMERIGO VESPUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	

55	VIA	ANCONA	RIBERA (92016) - AG	3	
8135	CONTRADA	ANGUILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
58	VIA	ANNIBALE	RIBERA (92016) - AG	3	
8145	CONTRADA	AQUILA	RIBERA (92016) - AG	3	
67	VIA	AREZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
68	VIA	ARIOSTO	RIBERA (92016) - AG	3	
69	VIA	ARNO	RIBERA (92016) - AG	3	
70	VIA	ASSISI	RIBERA (92016) - AG	3	
75	VIA	ASTI	RIBERA (92016) - AG	3	
80	VIA	AUGELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
100	VIA	BARBATO	RIBERA (92016) - AG	3	
110	VIA	BARBERA	RIBERA (92016) - AG	3	
120	VIA	BARI	RIBERA (92016) - AG	3	
2120	VIA	BASILICATA	RIBERA (92016) - AG	3	
140	VIA	BELLANCA	RIBERA (92016) - AG	3	
145	VIA	BELLAVIA	RIBERA (92016) - AG	3	
142	VIA	BELLIA	RIBERA (92016) - AG	3	
53	CORTILE	BELLINI	RIBERA (92016) - AG	3	
150	VIA	BELLINI	RIBERA (92016) - AG	3	
8151	CONTRADA	BELMONTE	RIBERA (92016) - AG	3	
2125	VIA	BERNA	RIBERA (92016) - AG	3	
2130	VIA	BERNINI	RIBERA (92016) - AG	3	
162	VIA	BIXIO	RIBERA (92016) - AG	3	
8117	STRADA VICINALE	BOCCA DI VALLONE	RIBERA (92016) - AG	3	
10537	CONTRADA	BOCCA DI VALLONE	RIBERA (92016) - AG	3	
165	VIA	BOCCACCIO	RIBERA (92016) - AG	3	
170	VIA	BOITO	RIBERA (92016) - AG	3	
180	VIA	BOLOGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
190	VIA	BONAFEDE	RIBERA (92016) - AG	3	
200	VIA	BONIFACIO	RIBERA (92016) - AG	3	
210	VIA	BORSELLINO	RIBERA (92016) - AG	3	
220	VIA	BRACCO	RIBERA (92016) - AG	3	
228	VIA	BRUNELLESCHI	RIBERA (92016) - AG	3	
2135	VIA	BRUNO	RIBERA (92016) - AG	3	
230	VIA	BRUTO	RIBERA (92016) - AG	3	
240	VIA	BUGGE'	RIBERA (92016) - AG	3	
255	CORTILE	BUONI AMICI	RIBERA (92016) - AG	3	
260	VIA	CACIOPPO	RIBERA (92016) - AG	3	
262	VIA	CADUTI DI NASSIRIYA	RIBERA (92016) - AG	3	
265	VIA	CALABRIA	RIBERA (92016) - AG	3	

270	VIA	CALTANISSETTA	RIBERA (92016) - AG	3	
8185	CONTRADA	CAMEMI	RIBERA (92016) - AG	3	
8181	CONTRADA	CAMEMI GRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
8180	CONTRADA	CAMEMI INFERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
8140	CONTRADA	CAMEMI SUPERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
273	VIA	CAMERA	RIBERA (92016) - AG	3	
8170	CONTRADA	CAMIMELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8175	CONTRADA	CAMIMELLO-PUPI	RIBERA (92016) - AG	3	
275	VIA	CAMPANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
280	VIA	CAMPIONE	RIBERA (92016) - AG	3	
290	VICOLO	CAMPISI	RIBERA (92016) - AG	3	
310	VIA	CANALE	RIBERA (92016) - AG	3	
8152	CONTRADA	CANALOTTO	RIBERA (92016) - AG	3	
320	VIA	CANDELA	RIBERA (92016) - AG	3	
326	VIA	CAPEL VENERE	RIBERA (92016) - AG	3	
327	PIAZZA	CAPEL VENERE	RIBERA (92016) - AG	3	
330	VIA	CAPPELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
340	VIA	CAPUANA	RIBERA (92016) - AG	3	
325	VIA	CARDUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
8090	CONTRADA	CARMINA	RIBERA (92016) - AG	3	
323	VIA	CARRADORI	RIBERA (92016) - AG	3	
2145	VIA	CARTESIO	RIBERA (92016) - AG	3	
6010	CORTILE	CASE VECCHIE	RIBERA (92016) - AG	3	
360	VIA	CASERTA	RIBERA (92016) - AG	3	
10531	CONTRADA	CASINO	RIBERA (92016) - AG	3	
8160	CONTRADA	CASTELLANA	RIBERA (92016) - AG	3	
8165	CONTRADA	CASTELLAZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
8168	CONTRADA	CASTELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
380	VIA	CASTRONARA	RIBERA (92016) - AG	3	
390	VIA	CATALANI	RIBERA (92016) - AG	3	
400	VIA	CATANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
401	VIA	CAVOUR	RIBERA (92016) - AG	3	
412	VIA	CHE GUEVARA	RIBERA (92016) - AG	3	
440	VIA	CHIARAMONTE	RIBERA (92016) - AG	3	
415	VIA	CHINNICI	RIBERA (92016) - AG	3	
418	VIA	CIACCIO MONTALTO	RIBERA (92016) - AG	3	
8020	CONTRADA	CIAVOLARO	RIBERA (92016) - AG	3	
420	VIA	CILEA	RIBERA (92016) - AG	3	
430	VIA	CILIBERTO	RIBERA (92016) - AG	3	
450	VIA	CIMAROSA	RIBERA (92016) - AG	3	

8210	CONTRADA	CISTERNAZZA	RIBERA (92016) - AG	3	
480	VIA	COLA DI RIENZO	RIBERA (92016) - AG	3	
460	VIA	COLAIANNI	RIBERA (92016) - AG	3	
490	VIA	COLLETTI	RIBERA (92016) - AG	3	
495	VIA	COMO	RIBERA (92016) - AG	3	
8022	CONTRADA	CONCERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
500	VIA	CONCERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
505	CORTILE	CONCERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
510	VIA	CORTESE	RIBERA (92016) - AG	3	
515	CORTILE	CORTESE	RIBERA (92016) - AG	3	
517	VIA	COSENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
527	VIA	COSTA	RIBERA (92016) - AG	3	
8220	CONTRADA	COSTA CONIGLIO	RIBERA (92016) - AG	3	
6006	VIA	COSTE DI FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
10090	CONTRADA	COSTE DI FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8025	CONTRADA	CROCE	RIBERA (92016) - AG	3	
8330	CONTRADA	CUCI CUCI	RIBERA (92016) - AG	3	
518	VIA	D'ACQUISTO	RIBERA (92016) - AG	3	
555	VIA	DALLA CHIESA	RIBERA (92016) - AG	3	
530	VIA	D'ANNA	RIBERA (92016) - AG	3	
540	VIA	DANTE	RIBERA (92016) - AG	3	
550	VIA	D'AZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
2070	VIALE	DEGLI APPENNINI	RIBERA (92016) - AG	3	
6003	VIA	DEGLI ULIVI	RIBERA (92016) - AG	3	
870	VIA	DEI GRACCHI	RIBERA (92016) - AG	3	
556	VIA	DEI MILLE	RIBERA (92016) - AG	3	
6012	PIAZZA	DEI PINI	RIBERA (92016) - AG	3	
6013	VIA	DEI PINI	RIBERA (92016) - AG	3	
6008	VIALE	DEL BOSCO MARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
10559	VIA	DEL BOSCO MARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
3000	STRADA	DEL MAGONE KM 1,5	RIBERA (92016) - AG	3	
3010	STRADA	DEL MAGONE KM0,600	RIBERA (92016) - AG	3	
2075	VIALE	DELLE ALPI	RIBERA (92016) - AG	3	
6004	VIALE	DELLE PALME	RIBERA (92016) - AG	3	
1660	VIA	DELLE ROSE	RIBERA (92016) - AG	3	
10563	COSTE	DI FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
570	VIA	DI GIORGI	RIBERA (92016) - AG	3	
575	VIA	DI VITTORIO	RIBERA (92016) - AG	3	
560	VIA	DIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1160	VIA	DON MINZONI	RIBERA (92016) - AG	3	

577	VIA	DON PUGLISI	RIBERA (92016) - AG	3	
1165	VIA	DON STURZO	RIBERA (92016) - AG	3	
8028	CONTRADA	DONNA INFERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
8230	CONTRADA	DONNA SUPERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
8026	CONTRADA	DONNA VANNA	RIBERA (92016) - AG	3	
610	VIA	EGADI	RIBERA (92016) - AG	3	
613	VIA	EMANUELA LOI	RIBERA (92016) - AG	3	
1030	VIA	EMANUELE MACALUSO	RIBERA (92016) - AG	3	
615	VIA	EMILIA	RIBERA (92016) - AG	3	
620	VIA	EMPEDOCLE	RIBERA (92016) - AG	3	
630	VIA	ENNA	RIBERA (92016) - AG	3	
640	VIA	EOLIE	RIBERA (92016) - AG	3	
645	VIA	ETNA	RIBERA (92016) - AG	3	
2090	PIAZZA	ETNA	RIBERA (92016) - AG	3	
12964	VIA	EUCLIDE	RIBERA (92016) - AG	3	
2080	VIALE	EUROPA	RIBERA (92016) - AG	3	
650	VIA	FABRIZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
652	VIA	FALCONE E BORSELLINO	RIBERA (92016) - AG	3	
2095	PIAZZA	FERMI	RIBERA (92016) - AG	3	
2150	VIA	FERMI	RIBERA (92016) - AG	3	
670	VIA	FERRARA	RIBERA (92016) - AG	3	
8130	CONTRADA	FIGURELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
680	VICOLO	FIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
690	VIA	FIRENZE	RIBERA (92016) - AG	3	
700	VIA	FIRETTO	RIBERA (92016) - AG	3	
710	VIA	FORTUNA	RIBERA (92016) - AG	3	
720	VIA	FOSCOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
525	CORTILE	FRANCESCO CRISPI	RIBERA (92016) - AG	3	
1040	VIA	FRANCESCO MACALUSO	RIBERA (92016) - AG	3	
410	VIA	FRATELLI CERVI	RIBERA (92016) - AG	3	
1670	VIA	FRATELLI ROSSELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
730	VIA	FRISCIA	RIBERA (92016) - AG	3	
2100	PIAZZA	FRIULI	RIBERA (92016) - AG	3	
2160	VIA	FRIULI	RIBERA (92016) - AG	3	
535	VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
740	VIA	GAIPA	RIBERA (92016) - AG	3	
745	VIA	GALANTE	RIBERA (92016) - AG	3	
750	VIA	GALILEO GALILEI	RIBERA (92016) - AG	3	
8115	CONTRADA	GALIZIA	RIBERA (92016) - AG	3	
760	VIA	GAMBINO	RIBERA (92016) - AG	3	

780	VIA	GENOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
790	VIA	GENTILUOMO	RIBERA (92016) - AG	3	
800	VIA	GENTIMOLI	RIBERA (92016) - AG	3	
810	VIA	GERONE	RIBERA (92016) - AG	3	
815	CORTILE	GERONE	RIBERA (92016) - AG	3	
6005	VIA	GIARDINELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8070	CONTRADA	GIARDINELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
2165	VIA	GINEVRA	RIBERA (92016) - AG	3	
820	VIA	GIOGLIO	RIBERA (92016) - AG	3	
8050	CONTRADA	GIORDANO	RIBERA (92016) - AG	3	
830	VIA	GIORDANO	RIBERA (92016) - AG	3	
845	PIAZZA	GIOVANNI XXIII°	RIBERA (92016) - AG	3	
1520	VIA	GIOVANNI DA PROCIDA	RIBERA (92016) - AG	3	
832	VIA	GIOVANNI PAOLO II°	RIBERA (92016) - AG	3	
840	PIAZZA	GIULIO CESARE	RIBERA (92016) - AG	3	
8240	CONTRADA	GIUMMARELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1962	VIA	GIUSEPPE UNGARETTI	RIBERA (92016) - AG	3	
850	VICOLO	GOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
860	VIA	GORGO	RIBERA (92016) - AG	3	
2170	VIA	GRAN SASSO	RIBERA (92016) - AG	3	
900	VIA	GUASTELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
12975	VIA	GUASTELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
903	VIA	GUAZZELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
905	VIA	GULFA	RIBERA (92016) - AG	3	
8030	CONTRADA	GULFA	RIBERA (92016) - AG	3	
8250	CONTRADA	GULFA DI SOPRA	RIBERA (92016) - AG	3	
8032	CONTRADA	GULFA PANETTERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
910	VIA	GULLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1038	LARGO	HN FITZGERALD KENNE	RIBERA (92016) - AG	3	
915	VIA	ILARIA ALPI	RIBERA (92016) - AG	3	
2108	PIAZZA	ILARIA ALPI	RIBERA (92016) - AG	3	
8260	CONTRADA	IMBRIACA	RIBERA (92016) - AG	3	
817	CORTILE	INDIPENDENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
930	VIA	INDIPENDENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
940	VIA	INDIRIELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
90	VIA	IRMA BANDIERA	RIBERA (92016) - AG	3	
945	VIA	ISONZO	RIBERA (92016) - AG	3	
1183	VIA	L.GUGLIELMO MONCATO	RIBERA (92016) - AG	3	
950	VIA	LANZA	RIBERA (92016) - AG	3	
953	VIA	LATINA	RIBERA (92016) - AG	3	

955	VIA	LAZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
957	VIA	LECCE	RIBERA (92016) - AG	3	
960	VIA	LEOPARDI	RIBERA (92016) - AG	3	
980	VIA	LIBERTA'	RIBERA (92016) - AG	3	
985	CORTILE	LIBERTA'	RIBERA (92016) - AG	3	
970	VIA	LICATESE	RIBERA (92016) - AG	3	
990	VIA	LIGURIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1000	VIA	LIPARI	RIBERA (92016) - AG	3	
1005	VIA	LIVATINO	RIBERA (92016) - AG	3	
1010	VIA	LIVORNO	RIBERA (92016) - AG	3	
1023	VIA	LOMBARDIA	RIBERA (92016) - AG	3	
2105	PIAZZA	LOMBARDIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1025	VIA	LUCANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1020	VIA	LUPA	RIBERA (92016) - AG	3	
2180	VIA	MACHIAVELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
8270	CONTRADA	MAENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
8035	CONTRADA	MAGAZZOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1050	VIA	MAGAZZOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8038	CONTRADA	MAGONE	RIBERA (92016) - AG	3	
1055	VIA	MAGONE	RIBERA (92016) - AG	3	
8280	CONTRADA	MANCUSI	RIBERA (92016) - AG	3	
1058	VIA	MANIN	RIBERA (92016) - AG	3	
8290	CONTRADA	MANNARAZZI	RIBERA (92016) - AG	3	
1060	VIA	MANUZZA	RIBERA (92016) - AG	3	
1070	VIA	MANZONE	RIBERA (92016) - AG	3	
1075	VIA	MARCHE	RIBERA (92016) - AG	3	
1088	SPIAZZO	MARGHERITA	RIBERA (92016) - AG	3	
1097	VIA	MARIA AFAN DE RIBERA	RIBERA (92016) - AG	3	
2185	VIA	MARMOLADA	RIBERA (92016) - AG	3	
1035	LARGO	MARTIN LUTHER KING	RIBERA (92016) - AG	3	
1036	LARGO	MARTIRI DI VIA FANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1100	VIA	MASCAGNI	RIBERA (92016) - AG	3	
1105	LARGO	MASTROGIOVANNI	RIBERA (92016) - AG	3	
1110	PIAZZA	MATTEOTTI	RIBERA (92016) - AG	3	
8039	CONTRADA	MAZZARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
1115	VIA	MAZZINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1120	VIA	MELI	RIBERA (92016) - AG	3	
1130	VIA	MESSINA	RIBERA (92016) - AG	3	
2190	VIA	MEUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
1140	VIA	MICELI	RIBERA (92016) - AG	3	

1150	VIA	MILLEFIORI	RIBERA (92016) - AG	3	
8150	CONTRADA	MIRILLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1170	VIA	MISURACA	RIBERA (92016) - AG	3	
1175	VIA	MODIGLIANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1180	VIA	MOLINO A VENTO	RIBERA (92016) - AG	3	
2195	VIA	MOLISE	RIBERA (92016) - AG	3	
164	VIA	MONS. V. BIRRITTERI	RIBERA (92016) - AG	3	
166	LARGO	MONS. V. BIRRITTERI	RIBERA (92016) - AG	3	
1181	VIA	MONTANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1182	VIA	MONTE BIANCO	RIBERA (92016) - AG	3	
2200	VIA	MONTE CERVINO	RIBERA (92016) - AG	3	
2205	VIA	MONTE ROSA	RIBERA (92016) - AG	3	
8200	CONTRADA	MONTE SARA	RIBERA (92016) - AG	3	
2210	VIA	MONTECARLO	RIBERA (92016) - AG	3	
10557	CONTRADA	MONTESARA	RIBERA (92016) - AG	3	
1185	VIA	MONTI	RIBERA (92016) - AG	3	
1188	VIA	MONTI IBLEI	RIBERA (92016) - AG	3	
8300	CONTRADA	MUSITI	RIBERA (92016) - AG	3	
1190	VIA	MUZIO SCEVOLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1200	VIA	NANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1210	VIA	NAPOLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1220	VIA	NASCA	RIBERA (92016) - AG	3	
1230	VIA	NAVARRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1225	VIA	NEBRODI	RIBERA (92016) - AG	3	
1240	VIA	NERI	RIBERA (92016) - AG	3	
942	VIA	NIEVO	RIBERA (92016) - AG	3	
1245	VIA	NINNI CASSARA'	RIBERA (92016) - AG	3	
1250	VIA	NOTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1260	VICOLO	NOVARA	RIBERA (92016) - AG	3	
1265	VIA	NUOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
1270	VIA	OLIVETO	RIBERA (92016) - AG	3	
1280	VIA	ORFANOTROFIO	RIBERA (92016) - AG	3	
1290	VICOLO	ORLANDO	RIBERA (92016) - AG	3	
1300	VIA	OSPEDALE	RIBERA (92016) - AG	3	
1301	CORTILE	OSPEDALE	RIBERA (92016) - AG	3	
1302	CORTILE	OSPEDALE /A	RIBERA (92016) - AG	3	
1303	CORTILE	OSPEDALE /B	RIBERA (92016) - AG	3	
1304	CORTILE	OSPEDALE /C	RIBERA (92016) - AG	3	
1305	CORTILE	OSPEDALE /D	RIBERA (92016) - AG	3	
1306	CORTILE	OSPEDALE /E	RIBERA (92016) - AG	3	

1307	CORTILE	OSPEDALE /F	RIBERA (92016) - AG	3	
12959	VIA	PAADOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
1315	VIA	PADOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
8315	CONTRADA	PAGLIALORA	RIBERA (92016) - AG	3	
1310	VIA	PAISIELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1320	VIA	PALERMO	RIBERA (92016) - AG	3	
1330	VIA	PALMA	RIBERA (92016) - AG	3	
12953	VIA	PANCAMO	RIBERA (92016) - AG	3	
1340	VIA	PANEPINTO	RIBERA (92016) - AG	3	
8116	CONTRADA	PANETTERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
8110	CONTRADA	PANTANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1012	VIA	PAPA LUCIANI	RIBERA (92016) - AG	3	
10566	VIA	PARLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1355	CORTILE	PARLAPIANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1365	CORTILE	PASCIUTA	RIBERA (92016) - AG	3	
1370	VIA	PASCOLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1390	VIA	PELLEGRINI	RIBERA (92016) - AG	3	
2225	VIA	PELORITANI	RIBERA (92016) - AG	3	
922	VIA	PEPPINO IMPASTATO	RIBERA (92016) - AG	3	
1380	VIA	PERGOLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1397	VIA	PERGUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
1405	VIA	PERUGIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1400	VICOLO	PESCE	RIBERA (92016) - AG	3	
6009	DISCESA	PIAN DELLA CAMPANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1410	VIA	PIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
8065	CONTRADA	PIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
8063	CONTRADA	PIANA GRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
8062	CONTRADA	PIANA PALAZZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8060	CONTRADA	PIANA SPITO	RIBERA (92016) - AG	3	
1415	VIA	PIAVE	RIBERA (92016) - AG	3	
2230	VIA	PICASSO	RIBERA (92016) - AG	3	
8055	CONTRADA	PICCIRILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1420	VIA	PICCIRILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1425	VIA	PIEMONTE	RIBERA (92016) - AG	3	
1430	VIA	PIER DELLE VIGNE	RIBERA (92016) - AG	3	
1434	CORTILE	PIER DELLE VIGNE	RIBERA (92016) - AG	3	
1435	CORTILE	PIER DELLE VIGNE /A	RIBERA (92016) - AG	3	
6007	PANORAMICA	PIETRE CADUTE	RIBERA (92016) - AG	3	
1440	VIA	PINTALORO	RIBERA (92016) - AG	3	
1445	VIA	PIO LA TORRE	RIBERA (92016) - AG	3	

1450	VIA	PIRANDELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8310	CONTRADA	PIRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1460	VIA	PISA	RIBERA (92016) - AG	3	
2235	VIA	PITAGORA	RIBERA (92016) - AG	3	
1470	VIA	PITRE'	RIBERA (92016) - AG	3	
1480	VIA	PLATANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1485	VIA	PO	RIBERA (92016) - AG	3	
1490	VIA	PONCHIELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1500	VIA	PORSENNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1505	CORTILE	PORSENNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1510	VIA	POZZILLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1540	VIA	PRESTI	RIBERA (92016) - AG	3	
1530	VIA	PUCCINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1550	VIA	PUGLIE	RIBERA (92016) - AG	3	
1560	VIA	PUMA	RIBERA (92016) - AG	3	
8312	CONTRADA	PUPI	RIBERA (92016) - AG	3	
1570	VIA	QUARTARARO	RIBERA (92016) - AG	3	
1580	VIA	RAGUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
958	VIA	RAIMONDO LENTINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1590	VIA	RANDAZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
1595	CORTILE	RANDAZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
1600	VIA	RAPISARDI	RIBERA (92016) - AG	3	
1610	VIA	RE FEDERICO	RIBERA (92016) - AG	3	
9999	VIA	RESIDENTE A.I.R.E.	RIBERA (92016) - AG	3	
1640	VIA	RESPIGHI	RIBERA (92016) - AG	3	
3014	STRADA PROVINCIALE	RIBERA-BORGO BONNS.	RIBERA (92016) - AG	3	
3021	STRADA STATALE	RIBERA-CALAMONACI	RIBERA (92016) - AG	3	
3022	STRADA PROVINCIALE	RIBERA-CIANCIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
3023	STRADA STATALE	RIBERA-SCIACCA	RIBERA (92016) - AG	3	
3020	STRADA PROVINCIALE	RIBERA-SECCAGRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
1625	VIA	RIETI	RIBERA (92016) - AG	3	
1620	VIA	RIGGI	RIBERA (92016) - AG	3	
8040	CONTRADA	RIZZI	RIBERA (92016) - AG	3	
1618	VIALE	ROMAGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1645	VIA	ROSA	RIBERA (92016) - AG	3	
82	VIA	ROSA BALISTRERI	RIBERA (92016) - AG	3	
1650	VIA	ROSA BIANCA	RIBERA (92016) - AG	3	
1436	VIA	ROSOLINO PILO	RIBERA (92016) - AG	3	
1680	VIA	ROSSINI	RIBERA (92016) - AG	3	

1700	VIA	SALERNO	RIBERA (92016) - AG	3	
1702	CORTILE	SALERNO	RIBERA (92016) - AG	3	
1703	CORTILE	SALERNO /A	RIBERA (92016) - AG	3	
1704	CORTILE	SALERNO /B	RIBERA (92016) - AG	3	
1705	CORTILE	SALERNO /C	RIBERA (92016) - AG	3	
12976	VIA	SALVO D'ACQUISTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1710	VIA	SAMARITANO	RIBERA (92016) - AG	3	
2085	LARGO	SAN MARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
6002	SALITA	SAN PIETRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1725	PIAZZA	SANTA ROSALIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1730	VIA	SANTA TERESA	RIBERA (92016) - AG	3	
1720	PIAZZA	SANT'ANTONIO	RIBERA (92016) - AG	3	
10560	VIA	SANTISS. CROCIFISSO	RIBERA (92016) - AG	3	
6100	CONTRADA	SANTO PIETRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1740	VIA	SAPONERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1750	VIA	SARDEGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1755	VIA	SAVONA	RIBERA (92016) - AG	3	
1757	VIA	SCATURRO	RIBERA (92016) - AG	3	
10322	VIA	SCHIFANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1758	VIA	SCHIFANI VITO	RIBERA (92016) - AG	3	
1760	VIA	SCIAMPAGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1765	VIA	SCILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1770	VIA	SCIPIONE AFRICANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1780	VIA	SCIRINDA	RIBERA (92016) - AG	3	
1790	VIA	SCORSONE	RIBERA (92016) - AG	3	
10497	FRAZIONE	SECCAGRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
1810	VIA	SELLAIO	RIBERA (92016) - AG	3	
1814	VIA	SICILIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1816	VIA	SIENA	RIBERA (92016) - AG	3	
1395	VIA	SILVIO PELLICO	RIBERA (92016) - AG	3	
10313	VIA	SILVIO PELLICO	RIBERA (92016) - AG	3	
1820	VIA	SIRACUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
10332	VIA	SIRAGUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
1827	VIA	SOSIO	RIBERA (92016) - AG	3	
8120	CONTRADA	SPADARO	RIBERA (92016) - AG	3	
10450	CONTRADA	SPATARO	RIBERA (92016) - AG	3	
1830	VIALE	STAZIONE	RIBERA (92016) - AG	3	
1840	VIA	STELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
10452	CONTRADA	STRASATTI	RIBERA (92016) - AG	3	
8320	CONTRADA	STRASATTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1850	VIA	TARANTO	RIBERA (92016) - AG	3	

1860	VIA	TELEGRAFO	RIBERA (92016) - AG	3	
1870	VIA	TERMINE	RIBERA (92016) - AG	3	
1875	VIA	TERRANOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
1880	VIA	TERRITO	RIBERA (92016) - AG	3	
1885	VIA	TEVERE	RIBERA (92016) - AG	3	
1890	VIA	TORINO	RIBERA (92016) - AG	3	
8100	CONTRADA	TORRE	RIBERA (92016) - AG	3	
8080	CONTRADA	TORRETTA	RIBERA (92016) - AG	3	
2250	VIA	TORRICELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1900	VIA	TORTORICI	RIBERA (92016) - AG	3	
1910	VIA	TOSCANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1920	VIA	TRABIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1930	VIA	TRAPANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1940	VIA	TRAPEZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
1944	VIA	TRENTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1946	VIA	TRIESTE	RIBERA (92016) - AG	3	
1950	VIA	TRIONFO	RIBERA (92016) - AG	3	
1951	CORTILE	TRIONFO	RIBERA (92016) - AG	3	
1952	CORTILE	TRIONFO /A	RIBERA (92016) - AG	3	
1953	CORTILE	TRIONFO /B	RIBERA (92016) - AG	3	
1954	CORTILE	TRIONFO /C	RIBERA (92016) - AG	3	
1955	CORTILE	TRIONFO /D	RIBERA (92016) - AG	3	
1960	VIA	UDINE	RIBERA (92016) - AG	3	
1965	VIA	UMBRIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1972	VIA	UNITA' D'ITALIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1973	LARGO	UNITA' D'ITALIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1967	VIA	USTICA	RIBERA (92016) - AG	3	
2042	VIA	V. EMANUELE II°	RIBERA (92016) - AG	3	
1968	VIA	VAL D'AOSTA	RIBERA (92016) - AG	3	
1980	VIA	VALLE	RIBERA (92016) - AG	3	
1985	VIA	VARESE	RIBERA (92016) - AG	3	
1990	VIA	VENETO	RIBERA (92016) - AG	3	
2000	VIA	VENEZIA	RIBERA (92016) - AG	3	
2010	PIAZZA	VERDI	RIBERA (92016) - AG	3	
2015	VIA	VERDURA	RIBERA (92016) - AG	3	
2030	VIA	VESPRI SICILIANI	RIBERA (92016) - AG	3	
10373	VIA	VESPUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
2035	VIA	VETRAI	RIBERA (92016) - AG	3	
2040	VIA	VIRGILIO	RIBERA (92016) - AG	3	
10539	CONTRADA	VITUSI	RIBERA (92016) - AG	3	
2050	VICOLO	VIZZOLO	RIBERA (92016) - AG	3	

2255	VIA	VOLTA	RIBERA (92016) - AG	3	
2055	VIA	VOLTURNO	RIBERA (92016) - AG	3	
2060	VIA	ZANDONAI	RIBERA (92016) - AG	3	

Allegato B
DETERMINAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	40,00
2° categoria	32,00
3° categoria	24,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1° categoria	0,70
2° categoria	0,56
3° categoria	0,42

Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, in base alla variazione media annua, riferita al mese di settembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Allegato C

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	0,51	0,51
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,93	0,93
3) occupazioni realizzata da spuntisti		0,66
4) occupazione realizzata da ambulanti da 15 a 31 giorni		0,71
5) occupazione realizzata da ambulanti oltre 30 giorni posto assegnato		0,76

Allegato D

DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

	Coef.	Cat. 1	Cat.2	Cat..3	
TARIFFA STANDARD COMUNE DI IV CLASSE		€40,00	€32,00	€ 24,00	
Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.					Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
PERMANENTE					
Occupazione suolo Mercati quotidiana fino a 9 ore	0,51	€ 20,40	€10,20	€ 6,12	
Occupazione suolo Mercati quotidiana fuori dai mercati	0,93	€ 37,20	€ 18,60	€ 11,16	
TEMPORANEA					
TARIFFA STANDARD COMUNE DI IV CLASSE		0,70	€ 0,56	€ 0,42	
MERCATI FINO A 9 ORE					L.160 C. 843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate in ore, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni
Occupazione Ambulanti Sorteggianti Spuntisti	0,66	€ 0,46	€ 0,23	€ 0,14	
Occupazione Ambulanti da 15 gg a 31 gg	0,71	€ 0,50	€ 0,25	€ 0,15	
					c. 843 Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
Occupazione Ambulante oltre 30 gg Posto assegnato	0,76	€ 0,53	€ 0,26	€ 0,16	
Tariffe ridotte del 30%		€ 0,37	€ 0,18	€ 0,11	